ad aziende ospedaliere, in riferimento a insiemi di dati di notevole corposità (riferiti ad una pluralità di interventi delle strutture sanitarie stesse o a patologie di particolare complessità), sia a liberi professionisti operanti nel settore sanitario.

Il Garante si è poi ripetutamente soffermato anche sul tema dei dati riguardanti lo stato di salute contenuti nelle perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo, rispetto al quale (come sottolineato nel paragrafo n. 35) è peraltro in corso un dibattito anche in sede giurisprudenziale.

Dati relativi a minori. Diversi ricorsi hanno riguardato richieste di accesso ai dati personali trattati da psicologi o da strutture di assistenza sociale e sanitaria nell'ambito di complesse vicende legate a controversie in tema di separazione dei genitori e di affidamento dei figli. Nei casi trattati le richieste provenienti da uno dei genitori erano preordinate a conoscere informazioni personali sia relative al minore, sia riferite al trattamento di delicati dati personali dei genitori stessi.

Il Garante ha peraltro esaminato con attenzione la posizione rivestita, specie dai professionisti autori delle relazioni richieste, nell'ambito dei giudizi in corso. In caso di accertata posizione di ausiliarietà del giudice nelle predette vicende si è ritenuto inammissibile il ricorso che non opera per i trattamenti in materia di giustizia.

Dati trattati da investigatori privati. Il corretto uso delle informazioni da parte degli investigatori privati (la cui attività è oggetto di specifiche disposizioni della legge n. 675/1996 e di un'apposita autorizzazione generale riferita al trattamento dei dati sensibili) è stato al centro di alcuni provvedimenti significativi (come tre decisioni del 19 febbraio 2002) che hanno messo a fuoco ambiti e limiti dell'attività investigativa stessa, fissando i punti di equilibrio fra esercizio di un'attività fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa e le esigenze ineludibili del diritto alla riservatezza.

Dati trattati dalle cd. centrali rischi private. Fra gli ambiti più strettamente legati alla realtà economica, quello delle cd. centrali rischi continua a rappresentare il settore verso il quale si appunta il maggior numero di istanze da parte degli interessati, incentrate sui profili dell'accesso, della correzione e (spesso) cancellazione dei dati. In particolare il Garante ha avuto modo di pronunciarsi su delicati profili relativi al tempo di conservazione dei dati di alcuni soggetti (vedi decisione del 27 dicembre 2001), con ciò in qualche misura promuovendo un più generale ripensamento sulle concrete modalità di raccolta, trattamento e conservazione di questi dati (la cui incidenza sulla libera esplicazione delle attività economiche dei singoli è rilevantissimo) che sarà presumibilmente oggetto nei prossimi mesi di interventi e provvedimenti di carattere generale.

Dati relativi al traffico telefonico. È un altro settore sul quale si sono registrate sia richieste di accesso e di correzione di dati relativi ad intestatari di schede telefoniche, sia istanze volte ad ottenere la conoscenza delle utenze telefoniche non solo "in uscita", ma anche "in entrata" rispetto allo stesso terminale di telecomunicazione. Significative, a questo proposito, le decisioni del 17 ottobre e del 5 dicembre 2001 nelle quali è stato ribadito il diritto degli interessati ad avere accesso (in modo completo, senza oscuramento delle ultime tre cifre), ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675, ai dati personali contenuti nei tabulati relativi alle chiamate "in uscita".

In tali occasioni il Garante ha avuto modo di soffermarsi anche sulla natura dei dati relativi al traffico "in entrata", svolgendo considerazioni problematiche che hanno trovato poi riscontro, in chiave normativa, nell'art. 6 del d.lg. n. 467/2001: con esso è stata introdotta la nuova lettera *e-bis*) nell'art. 14, comma 1, della legge n. 675, escludendo l'esercizio dei diritti di accesso ai dati raccolti "da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che da tale esclusione possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397".

61 Profili procedurali e procedimenti instaurati autonomamente

Il crescente numero di ricorsi correttamente formulati, posti in istruttoria e decisi, ha evidenziato profili procedurali nuovi, quali gli interventi in caso di mancato o incompleto adempimento delle decisioni, l'instaurazione di autonomi procedimenti di segnalazione, ecc. Si evidenziano, di seguito, alcuni profili meritevoli di attenzione.

Requisiti formali per la proposizione del ricorso al Garante. I requisiti formali richiesti dal d.P.R. n. 501/1998 per la presentazione del ricorso ex art. 29, comunque estremamente ridotti (autenticazione della firma del ricorrente, pagamento dei diritti di segreteria, previa formulazione di un'istanza ai sensi dell'art. 13), sono ormai correttamente posti in essere dagli interessati grazie anche alla diffusione data alle istruzioni, da tempo divulgate anche attraverso il sito *web* del Garante nell'apposita sezione (Faq) riservata ai quesiti più frequenti. In proposito, qualche perplessità è emersa da parte di alcuni comuni (in verità pochi) rispetto alla richiesta di autenticazione della sottoscrizione da parte dei cittadini che intendevano presentare personalmente il ricorso. Secondo la testi – non condivisa dall'Autorità – di tali comuni, non più sarebbe dovuta la medesima autenticazione (ai sensi del recente d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), obbligo che sarebbe stato sostituito dalla autocertificazione da parte del soggetto interessato.

L'Autorità ha più volte ribadito (v. *Relazione 2000*, p. 92) la persistente necessità di tale adempimento, in virtù della peculiarità del procedimento attivato dal ricorso medesimo (che, come noto, è alternativo rispetto ad un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria), trovando pacifico accoglimento da parte di moltissimi comuni e riservandosi, peraltro, di intervenire nuovamente sul punto con un provvedimento di carattere generale destinato alla più ampia diffusione.

Il d.P.R. n. 501/1998. Le norme procedurali concernenti specificamente i ricorsi sono, come noto, contenute nel predetto d.P.R., specificamente negli artt. 18, 19 e 20. Tale regolamento, principalmente dedicato alla disamina dell'organizzazione e del funzionamento del Garante, è stato però in larga parte abrogato dalle nuove disposizioni emanate internamente dal Garante medesimo con i regolamenti nn. 1, 2 e 3 del 28 giugno 2000 (pubblicati sulla *G.U.* del 13 luglio 2000). Appare ora opportuna, pertanto, una rivisitazione di tali norme per inserirle in un più organico contesto e soprattutto per integrarle e modificarle alla luce dell'esperienza di questi primi anni di applicazione.

Decisioni sui ricorsi: inadempimenti. In riferimento ad alcune proprie decisioni, l'Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di alcuni ricorrenti che hanno lamentato o un mancato riscontro alle decisioni dell'Autorità o un inesatto adempimento delle stesse, provvedendo a definire la vicenda, precisando altresì, ove necessario, gli specifici termini dell'adempimento e ricordando che l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è penalmente sanzionata (art. 37 l. n. 675/1996); in caso di prolungato silenzio o inadempimento da parte del titolare del trattamento ha proceduto invece alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente.

Altri procedimenti attivati a seguito delle decisioni emesse in riferimento ai ricorsi ex art. 29. Spesso la decisione emessa in ordine al ricorso consente all'Autorità, al di là della valutazione delle pretese fatte valere ai sensi dell'art. 13, di venire a conoscenza (attraverso l'esame di atti e documenti) della complessiva attività di trattamento svolta dal titolare, determinando così l'instaurazione, dopo la decisione del ricorso, di autonomi procedimenti di segnalazione ai sensi dell'art. 31 della legge n. 675/1996, miranti a valutare il corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste dalla legge n. 675/1996. Si tratta di procedimenti che, pur richiedendo tempi più lunghi rispetto a quelli prescritti per la decisione sui ricorsi, spesso hanno consentito all'Autorità di mettere a fuoco, ben al di là del caso di specie, le problematiche relative alla protezione dei dati riferite ad interi settori.

Trattamenti di cui all'art. 4. Seppur più raramente, pervengono ancora ricorsi relativi ai particolari tipi di trattamento enumerati nell'art. 4, comma 1, della legge n. 675/1996, nei cui confronti non sono invero direttamente proponibili al titolare del trattamento né le istanze ex art. 13, né i ricorsi ai sensi dell'art. 29 (trattamenti svolti presso uffici giudiziari, forze di polizia, organi preposti alla sicurezza dello Stato). In questi casi è risultata quindi inevitabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso, anche se il Garante, sulla base del comma 2 del medesimo art. 4, si è sempre riservato la possibilità di verificare, con riguardo ai principi di cui all'art. 9 della legge, la correttezza dei trattamenti svolti.

Riesame delle decisioni del Garante. È stata posta da alcuni ricorrenti la questione del riesame o della modifica delle decisioni dell'Autorità, specie con riguardo alla determinazione delle spese e dei diritti allo stesso inerenti. In proposito, questa Autorità ha rilevato che non è possibile dare corso a tali istanze e che le stesse devono essere considerate improponibili. Una volta adottata la decisione di cui all'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il riesame compete unicamente al tribunale ordinario eventualmente investito con l'opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

62 Impugnazione dei provvedimenti dell'Autorità

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, si conferma che il numero di provvedimenti dell'Autorità oggetto di impugnazione (e specificamente di decisioni relative a ricorsi ex art. 29) è molto limitato. Peraltro, il monitoraggio al riguardo non può essere del tutto preciso in quanto non di tutte le impugnazioni proposte nei confronti dei predetti provvedimenti è giunta necessariamente notizia all'Autorità. Va ancora una volta rimarcato (come già rilevato nella *Relazione 2000*) che l'atipicità del procedimento di cui all'art. 29 della legge n. 675/1996, la peculiarità del Garante e del suo ruolo di autorità amministrativa indipendente pongono, dal punto di vista processuale, questioni nuove e controverse come quella, già segnalata l'anno scorso, della legittimazione passiva del Garante, cioè la possibilità per lo stesso di costituirsi innanzi ai tribunali o alla Corte di cassazione per difendere le ragioni giuridiche dei provvedimenti opposti (secondo la particolare procedura di cui al medesimo art. 29, comma 6).

Tale tema, peraltro, è già stato posto all'attenzione della Corte di cassazione in relazione allo sviluppo di due ricorsi, già decisi dal Garante, opposti successivamente in tribunale e infine oggetto, appunto, di ricorso per cassazione.

Alla luce di questa situazione, ancora in attesa di un assestamento definitivo, il Garante, nell'adunanza del 17 gennaio 2002, ha convenuto di proseguire nella linea fin qui seguita di costituirsi in giudizio solo per quanto riguarda questioni di diritto legate alla generale e corretta applicazione della legge n. 675/1996 e dei principi di garanzia da questa affermati, tralasciando di regola di entrare nel merito di profili puramente di fatto o relativi unicamente a determinati rapporti fra le parti.

Nei casi in cui non si pongano, invece, le predette questioni di diritto, l'Autorità si è riservata di inviare una memoria in merito all'Avvocatura dello Stato per richiamare l'illustrata posizione dell'Autorità e per rimettere alla stessa, nei casi dubbi, una prima valutazione sull'opportunità di una costituzione.

Va peraltro richiamata in questa sede l'importante sentenza della Corte di cassazione (sez. I civ. 30 giugno 2001, n. 8889), che, pur dichiarando inammissibile il ricorso incidentale del Garante (senza peraltro affermare principi contrastanti con la sopra prospettata legittimazione passiva di quest'ultimo), ha accolto il ricorso proposto dall'interessata, rigettando definitivamente l'opposizione proposta da un editore contro il provvedimento del Garante del 19 aprile 1999. La decisione della Suprema Corte ha confermato, nella sostanza, l'impostazione seguita dall'Autorità, ribadendo la piena applicazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 anche agli archivi ed ai trattamenti svolti in ambito giornalistico, riconoscendo così la possibilità di esercitare gli specifici diritti tutelati dall'art. 13 della legge n. 675 anche nei confronti di dati personali trattati a tale fine (con particolare riguardo al diritto di accesso, integrazione ed eventuale correzione di dati inesatti).

Attività ispettive e applicazione di sanzioni amministrative

63 La programmazione delle ispezioni e i risultati

L'attività ispettiva del Garante è stata influenzata, nell'anno 2001, dalle norme organizzative che hanno definito la struttura dell'Ufficio, le competenze delle articolazioni interne e le modalità della gestione. In particolare, la delibera n. 5 del 2001 ha determinato i rapporti tra i dipartimenti giuridici dell'Autorità e il dipartimento vigilanza e controllo, attribuendo ai primi la competenza a provvedere alle attività preliminari e istruttorie, con particolare riferimento alla figura del "responsabile del procedimento", e al secondo la responsabilità della fase dell'intervento.

Per *attività ispettive* si intendono, come noto, gli interventi esterni effettuati dal Garante nei luoghi dove si svolgono i trattamenti, classificabili in cinque principali tipologie, la cui scelta è determinata in ragione del fine istituzionale da raggiungere ed è informata a principi di *proporzionalità, adeguatezza* e *gradualità.* In particolare, si distinguono sopralluoghi (con o senza preavviso), accessi alle banche di dati, collaborazioni, investigazioni e indagini conoscitive.

I *sopralluoghi con preavviso,* effettuati sulla base del disposto dell'art. 32, comma 1, della legge, hanno natura collaborativa e consistono nell'invio di funzionari del Garante nei luoghi dove si svolge il trattamento per procedere, di concerto con il titolare o il responsabile, all'acquisizione diretta di informazioni e di documenti. Si tratta di una procedura utilizzata quando sono necessarie descrizioni analitiche alle quali titolare e responsabile potrebbero avere difficoltà a rispondere in modo esaustivo.

Nel 2002, sopralluoghi con preavviso sono stati effettuati nei confronti di sei comuni – individuati con metodo casuale, attraverso un sorteggio che ha tenuto conto della collocazione geografica (comuni del centro-nord e comuni del centro-sud) e del numero di abitanti (fino a 20.000 abitanti, fino a 200.000, sopra i 200.000) – in occasione del 14° Censimento generale della popolazione e dell'8° Censimento dell'industria e dei servizi, per controllare le modalità concrete con cui i rilevatori hanno acquisito i dati dalle famiglie e dalle aziende, l'adeguatezza delle istruzioni impartite dall'Istat agli uffici di censimento e le misure di sicurezza adottate effettivamente dai comuni.

I *sopralluoghi senza preavviso* sono disposti con i poteri dell'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono finalizzati anche al controllo dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione l'art. 39 della legge n. 675 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Si fa riferimento, quindi, alle ipotesi di mancata o infedele risposta alle richieste di informazioni e di esibizione di documenti (art. 32, comma 1), di mancata o irregolare informativa (art. 10), di rivelazione dello stato di salute da parte di medico diverso da quello designato dall'interessato o dal titolare (art. 23, comma 2) e di cessione di dati ad altro titolare a seguito di cessazione del trattamento senza la prescritta notifica al Garante (art. 16, comma 3). A tali fattispecie si sono aggiunti, a decorrere dal 1° febbraio 2002, i casi di omessa o incompleta notificazione a seguito dell'emanazione del d.lg. n. 467/2001. Il decreto, infatti, ha modificato l'originaria formulazione dell'art. 34 della legge, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a sessanta milioni di lire per chi non provveda con tempestività e completezza a comunicare al Garante l'inizio del trattamento, il trasferimento di dati all'estero ovvero la loro destinazione in caso di cessazione.

Nel corso dei sopralluoghi, i dirigenti ed i funzionari del Garante possono effettuare diversi tipi di operazioni tecniche, tra cui assumere informazioni e procedere a ricognizioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici.

Tali modalità sono state utilizzate per il ciclo di ispezioni, peraltro non ancora concluso, in materia di videosorveglianza. Si è trattato di accertamenti senza preavviso eseguiti nei confronti di aziende, enti e associazioni che hanno installato telecamere in luoghi pubblici o aperti al pubblico in mancanza dell'informativa prevista dall'art. 10 della legge oppure rendendo un'informativa incompleta.

Le violazioni constatate riguardano, in particolare, due società e un ente pubblico operanti nel settore del grande trasporto, due supermercati appartenenti a catene di distribuzione presenti su tutto il territorio nazionale, due banche e una associazione che gestisce un impianto sportivo di proprietà pubblica.

Gli *accessi alle banche dati* sono effettuati in base ai poteri dell'art. 32, comma 2, della legge. La norma fa riferimento anche ad "altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo". In tali casi l'intervento può essere eseguito anche contro la volontà degli interessati, previa autorizzazione del presidente del tribunale territorialmente competente (art. 32, comma 3, della legge), oppure dotandosi dell'assenso scritto e informato del titolare o del responsabile del trattamento (art. 15, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

A differenza dell'anno precedente, nel 2001 non è emersa la necessità di effettuare accertamenti con decreto giudiziario, procedura che del resto non sempre risponde ai requisiti di speditezza di cui normalmente necessitano gli interventi del Garante e che si intende riservare ai casi di maggiore complessità.

Ulteriori tipologie ispettive sono rappresentate dalle richieste di *collaborazioni* che pervengono da autorità giudiziarie o di polizia e dalle *investigazioni di polizia giudiziaria.*

Con riferimento a queste ultime, sono state inviate due informative per i reati di trattamento illecito di dati personali (art. 35 della legge) e di inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 37).

Va evidenziato, peraltro, che il personale addetto agli accertamenti dell'art. 32 riveste, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 33, comma 6-*bis*) e che tali qualifiche sono attualmente rivestite da tre unità.

Le *indagini conoscitive*, infine, sono interventi esterni a carattere collaborativo disposti per verificare lo stato di attuazione della legge in determinati settori che possono concludersi anche con delibere di portata applicativa generale nei confronti di tutti i soggetti che svolgono trattamenti della specie considerata.

Tutte le ispezioni del Garante vengono effettuate sulla base di programmi che determinano, per ciascuna tipologia, le priorità e i criteri informatori ai quali l'Ufficio deve attenersi. Così, i sopralluoghi collaborativi vengono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari, non sia ritenuto utile rivolgere una richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, mentre si procede ai sopralluoghi senza preavviso ed agli accessi alle banche dati quando non sia ritenuto opportuno procedere alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, o quando le informazioni o i documenti richiesti o pervenuti siano ritenuti incompleti e non veritieri. Le collaborazioni su richiesta della magistratura e delle forze di polizia vengono eseguite dando priorità ai contesti dai quali emergono notizie di reato.

L'Ufficio si avvale anche della collaborazione di altri organi dello Stato quando ciò sia necessario per assicurare la speditezza e la completezza dei controlli. In tale ambito, si colloca il protocollo d'intesa che l'Autorità è in procinto di sottoscrivere con la Guardia di finanza che, su richiesta del Garante, collaborerà per l'accertamento delle violazioni amministrative e penali, per lo sviluppo delle attività delegate dall'autorità giudiziaria e nell'esecuzione delle indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori.

64 L'attività sanzionatoria del Garante

Nel rendere conto dei poteri sanzionatori del Garante, occorre preliminarmente evidenziare un momento di importante intervento sul piano normativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 28 dicembre 2001, n. 467, che ne ha in parte modificato l'impianto incidendo su due profili (con effetti a decorrere dal 1° febbraio 2002): la natura della sanzione (penale o amministrativa) e il *quantum* della sanzione amministrativa applicabile.

Per quanto concerne il primo, con l'art. 12 del decreto, è stato depenalizzato il reato previsto all'art. 34 della legge n. 675/1996 prevedendo che in caso di omessa o incompleta notificazione venga irrogata una "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a sessanta milioni e la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione", mentre si è mantenuta la sanzione penale nel caso di "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante" (art. 37-*bis* della legge, introdotto dall'art. 16 del d.lg.).

La novella ha riguardato anche la materia del reato derivante da omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art. 36). L'art. 14 del decreto legislativo, pur mantenendo la previsione della sanzione penale (arresto sino a due anni), ha trasformato il delitto in contravvenzione punita con la pena alternativa (ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni). Ma l'elemento di novità forse più rilevante che si rinviene nel nuovo testo dell'art. 36 della legge, è nel fatto che con esso si è introdotto una sorta di "ravvedimento operoso", all'esito del quale si può pervenire all'estinzione del reato.

Il nuovo sistema prevede che all'autore del reato, all'atto dell'accertamento o in casi di maggiore complessità anche con successivo atto del Garante, venga impartita una prescrizione che fissa un termine (non eccedente il tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di oggettiva complessità e comunque non superiore a sei mesi) per la regolarizzazione di quanto omesso. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

Circa il secondo aspetto sopra segnalato, l'art. 17 del decreto legislativo ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 39 della legge, per quanto riguarda l'ammontare delle sanzioni amministrative ivi previste. Si è infatti preso atto che le somme contemplate nell'impianto originario della legge del 1996 erano a volte inadeguate rispetto alle realtà economiche a cui erano rivolte e, dunque, rischiavano di risultare totalmente inefficaci a fini di prevenzione delle violazioni in materia di trattamento di dati personali.

Allo stato, pertanto, in caso di violazione delle norme sull'informativa (artt. 10 e 39, comma 2), la sanzione prevista è da lire sei milioni a lire diciotto milioni, mentre nel caso in cui chiunque vi sia tenuto ometta di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi dell'art. 29, comma 4 (cioè a seguito della presentazione di un ricorso), ovvero ai sensi dell'art. 32, comma 1 (perché occorre ai fini dell'espletamento dei compiti del Garante) la sanzione introdotta varia da lire sei milioni a diciotto milioni.

Le somme dovute in caso di violazione dell'art. 23, comma 2, della legge (dati inerenti alla salute), non hanno invece subito modifiche nel loro ammontare.

Per quanto riguarda l'*iter* del procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni amministrative si continuano ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Venendo ora a descrivere l'attività operativa effettuata in materia di sanzioni amministrative nel corso del 2001, l'Autorità, a seguito di accertamenti, segnalazioni e non ultimo all'esito di indagini conoscitive compiute d'ufficio, ha provveduto a far notificare una serie di "contestazioni di violazioni amministrative", contestando,

nei casi di volta in volta oggetto del procedimento in questione, atti quali l'aver omesso di fornire le necessarie ed idonee informazioni agli interessati circa il trattamento dei loro dati personali (art. 10 l. n. 675/1996), ovvero l'inadempimento a fronte di richieste di informazioni formulate dall'Ufficio così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge medesima.

Sono stati inoltre adottati, con deliberazione dell'Autorità, alcuni provvedimenti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 (ordinanza-ingiunzione di pagamento) in relazione ai quali la preliminare attività di accertamento e contestazione era stata effettuata da altri organi dello Stato (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza) che, in occasione di controlli amministrativi effettuati nell'ambito di attività istituzionali, avevano tra l'altro rilevato e provveduto a contestare ai trasgressori violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Con riguardo alle risultanze di detta attività, a prescindere dai procedimenti che sono ancora in corso ed a quelli attivati nei primi mesi del 2002, in alcuni casi i trasgressori fatti oggetto delle contestazioni si sono avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16 l. n. 689/1981), mentre in altri hanno inviato memorie e scritti difensivi esaminati i quali l'Ufficio ha ritenuto di dover accogliere le motivazioni addotte e concludere il procedimento amministrativo con l'archiviazione dello stesso.

Per quanto attiene alle ordinanze-ingiunzione, non avendo esse formato oggetto di impugnazione (ai sensi dell'art. 22-*bis* della legge n. 689/1981), si sta predisponendo quanto necessario per il recupero forzato delle somme ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981.

La prevista destinazione dei proventi delle sanzioni, nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 39, comma 3, della legge n. 675/1996, risultava espressamente limitata agli illeciti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 medesimo.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 467/2001, la competenza del Garante ad applicare le sanzioni e a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, è stata estesa all'intero Capo VII della legge sulla protezione dei dati personali, derivandone anche per tali somme l'estensione del vincolo di destinazione anzidetto.

L'attività di informazione e comunicazione

65 Profili generali

L'impegno del Garante per una comunicazione efficace e capillare ha risposto, anche nel corso del 2001, da una parte all'esigenza di adempiere ai compiti attribuiti all'Autorità, in linea anche con i principi fissati dalla legge n. 150 del 2000 sulla comunicazione pubblica, e dall'altra alla primaria necessità di assicurare ai cittadini, ai consumatori, al mondo imprenditoriale, alla pubblica amministrazione un puntuale lavoro di chiarificazione sulle modalità di applicazione della legge, sulle problematiche collegate all'uso indiscriminato delle nuove tecnologie, sul rispetto dei diritti introdotti dalla normativa sulla tutela dei dati personali. Gli obiettivi rimangono sempre quelli che hanno caratterizzato l'attività di informazione del Garante dalla sua nascita: salvaguardia della libertà e della dignità della persona, gestione trasparente delle banche dati, uso non discriminatorio delle informazioni personali, specie di quelle più delicate.

Le grandi questioni internazionali e i tragici avvenimenti occorsi nel settembre 2001 hanno caratterizzato parte dell'impegno comunicativo dell'Autorità, in particolare per mettere in luce alcuni delicati aspetti sollevati dal dibattito sul rapporto tra sicurezza e *privacy*. Ma costante è stata anche l'azione di intervento sul difficile bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della *privacy* e tra mondo produttivo e rispetto dei cittadini e dei lavoratori.

Sono state utilizzate diverse forme di comunicazione: da quelle tradizionali (comunicati stampa, *newsletter*, conferenze stampa) a quelle multimediali ed interattive, diffondendo e rendendo consultabili *on line* sul proprio sito *web* documentazione e pubblicazioni.

L'attività di informazione ha mantenuto la scelta di un linguaggio rigoroso e insieme attento ad una funzione divulgativa, dei principi sanciti dall'Autorità e dei processi e delle ragioni alla base delle sue decisioni e iniziative, così come delle innovazioni, in termini di procedure e prassi, che la legge sulla protezione dei dati ha introdotto.

La comunicazione ha dunque puntato a stimolare l'applicazione della legge n. 675/1996 da parte di pubbliche amministrazioni e mondo dell'impresa, con il rigoroso rispetto degli obblighi previsti ai fini di un'effettiva tutela della protezione dei dati personali, esigenza irrinunciabile per avviare processi di trasformazione e per la definizione di un nuovo sistema di relazioni tra istituzioni e cittadini.

Le tematiche che più hanno sollecitato il mondo dell'informazione hanno riguardato il settore delle telecomunicazioni, i rischi della raccolta di dati su *Internet* e i cosiddetti "tracciamenti invisibili", i rapporti tra informazione, riservatezza e dignità delle persone, la tutela dei soggetti deboli, la tutela dei consumatori, l'uso delle nuove tecnologie di raccolta dei dati (biometria), i dati genetici, il *direct marketing* e l'informazione commerciale in generale, la *privacy* nel rapporto di lavoro e il controllo sui lavoratori, la videosorveglianza, l'attività sanzionatoria del Garante rispetto alle violazioni delle norme sulla *privacy*, le grandi reti della pubblica amministrazione, le schedature di massa.

Nel periodo dal gennaio 2000 ad aprile 2001, le pagine dedicate alla *privacy* dai maggiori quotidiani e periodici nazionali sono state circa 5000, delle quali oltre 1800 dedicate specificamente all'attività del Garante. Le prime pagine dedicate ai temi della *privacy* sono state circa 700.

La tipologia dei prodotti informativi è stata, come si è detto, ampia e differenziata.

La *Newsletter* settimanale è al suo terzo anno di pubblicazione. Illustrando gli interventi del Garante in chiave divulgativa, essa ha consentito di raggiungere un pubblico sempre più ampio, composto non soltanto, come in un primo tempo, di giornalisti, amministratori pubblici e professionisti, ma anche di operatori del settore creditizio, industriale, di rappresentanti delle associazioni di categoria e di semplici cittadini.

Affiancando la comunicazione tradizionale, realizzata attraverso comunicati stampa, con una di tipo più ampio e approfondito, la *Newsletter* si è rivelata oltre che uno strumento di comunicazione, anche una sorta di "archivio" di consultazione relativamente ai diversi ambiti di applicazione della legge n. 675 e ai variegati aspetti connessi con la tutela della riservatezza sui quali l'Autorità è intervenuta. La possibilità di consultare la *Newsletter on-line* ha facilitato la diffusione delle informazioni.

Le *Newsletter* diffuse tra il 1° gennaio 2001 e il 30 marzo 2002 sono state 54, mentre i comunicati stampa 39.

Nel 2001, è giunto alla sua quinta edizione l'archivio digitale "*Cittadini e Società dell'informazione*", che contiene la documentazione integrale relativa all'attività del Garante, alla normativa nazionale ed internazionale di riferimento e alle pubblicazioni fin qui realizzate. L'archivio digitale ipertestuale è distribuito su *CD-Rom* multipiattaforma ed è realizzato in formato *Adobe PDF*, scelto per la sua flessibilità nel gestire e riprodurre con precisione lunghi documenti di testo rispettandone i caratteri, l'impaginazione, le immagini e gli elementi grafici in maniera del tutto indipendente dalle applicazioni *software* e dall'*hardware* con cui sono stati generati. L'accesso alle informazioni è facilitato da un'interfaccia sobria, studiata per consentire di "navigare" attraverso le varie sezioni dell'archivio grazie ai controlli dinamici inseriti nelle pagine sotto forma di icone. Un lavoro di catalogazione dei documenti consente infine, grazie agli strumenti messi a disposizione da *Acrobat*, di effettuare ricerche *full text* all'interno del *CD-Rom*.

Il successo del *CD-Rom*, che viene inviato gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, è testimoniato dall'alto numero di copie distribuite (nel 2001, oltre 9.000) ad amministrazioni pubbliche, al settore privato, a liberi professionisti e a semplici cittadini.

Tra le attività di comunicazione va ricordata inoltre la pubblicazione del Bollettino "*Cittadini e Società dell'Informazione*" che ha raggiunto il numero 26 e raccoglie i provvedimenti del Garante, la normativa emanata in materia, i comunicati stampa ed altra documentazione.

Allo scopo di far conoscere in maniera approfondita e sistematica l'attività svolta sia nell'interpretazione dei principi posti in materia di *privacy* dalla normativa nazionale e comunitaria, sia negli indirizzi per la loro concreta applicazione alle specifiche fattispecie, è stata recentemente avviata un'attività di massimazione, esplicata in chiave tecnico-giuridica, dei provvedimenti emessi nel corso degli anni.

Questa attività, per la cui realizzazione ci si avvale dell'opera di specifiche professionalità, è preordinata alla formazione di una rassegna di giurisprudenza che, attraverso un'articolazione in voci e sottovoci, permetta la rapida e corretta individuazione degli argomenti trattati e delle decisioni assunte.

L'opera, che arricchisce il panorama delle pubblicazioni curate dal Garante, e la cui edizione, anche su supporto informatico, è imminente, si indirizza in particolar modo ad una platea di utenti costituita da giuristi, ordini professionali, operatori del diritto, imprese, istituzioni pubbliche e private.

L'attenzione ad un rapporto diretto con la società riveste, inoltre, un'importanza fondamentale inserendosi in quel modello di istituzione aperta, vicina ai cittadini, attenta ai processi in atto e alle nuove prospettive, perseguito dall'Autorità fin dall'inizio della sua attività. La messa a disposizione sul sito di una notevole quantità di documentazione, con continui aggiornamenti in tempo reale, ha avuto, comunque, un parziale effetto deflativo sul numero dei contatti telefonici giornalieri. In questo senso, il servizio di *help-desk* ha fornito in passato un contributo fondamentale, mentre risulta ora necessario attivare forme di contatto più efficaci.

È infatti imminente l'operatività di un ufficio per le relazioni con il pubblico collegato con un *call-center*, avente il compito di favorire ulteriormente modalità di interazione ancora più funzionali e dirette con tutti i cittadini che avranno bisogno di informazioni, strumenti illustrativi e divulgativi, così sviluppando un flusso costante di informazione verso l'esterno e consentendo, nello stesso tempo, l'acquisizione di problematiche ed esigenze provenienti dalla società civile, dal mondo delle imprese, dalla ricerca, dalle pubbliche amministrazioni.

66 Seminari, convegni ed altre iniziative

L'attività dell'Autorità collegata ai seminari, convegni e altre iniziative ha visto, nel corso del 2001 e nei primi mesi del 2002, una serie di importanti occasioni di confronto e approfondimento sui temi di maggiore impatto.

In linea con l'obiettivo di promuovere la conoscenza della legge e di diffonderla presso cittadini ed operatori pubblici e privati, il Garante ha confermato la sua presenza in importanti manifestazioni.

Il Forum P.A. edizione 2001, svoltosi a Roma dall'8 al 12 maggio, ha visto una significativa presenza dell'Autorità. Il Forum ha infatti dedicato uno specifico convegno al tema "*I nuovi diritti nella Società dell'informazione: rispetto, qualità, trasparenza nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione dopo la legge sulla privacy*", svoltosi l'8 maggio, cui hanno partecipato oltre 300 congressisti. Anche il Master, curato dal Servizio e tenuto dal Segretario generale e da due dirigenti dell'Ufficio, ha registrato la nutrita partecipazione di amministratori locali e rappresentanti della p.a.

L'Autorità è stata anche presente al COM-P.A., Salone della comunicazione pubblica, svoltosi a Bologna dal 19 al 21 settembre, e allo Smau di Milano, svoltosi dal 19 al 23 ottobre, nell'ambito del quale il prof. Gaetano Rasi ha tenuto una relazione sulla carta elettronica e la firma digitale.

Va ricordato, inoltre, che anche il 2001 ha registrato la costante presenza di rappresentanti del Garante e di funzionari dell'Ufficio in innumerevoli convegni, seminari ed incontri organizzati da università, associazioni di categoria o organismi allo scopo di approfondire e discutere i diversi aspetti attuativi ed interpretativi della legge n. 675/1996.

Dal 24 al 26 settembre del 2001, l'Autorità ha partecipato alla XXIII Conferenza internazionale delle Autorità Garanti, svoltasi a Parigi e dedicata al tema "Dati personali – Diritti umani". La Conferenza si è articolata in varie sessioni dedicate, tra l'altro, alle biometrie, alle tecniche di localizzazione, al *cybercrime*, alla videosorveglianza, alla protezione dei dati sanitari, alle nuove tecnologie, alla democrazia elettronica; nell'ambito della Conferenza, il Prof. Stefano Rodotà ha presieduto la sessione *"One world, One Privacy"* – ideale continuazione del tema della Conferenza di Venezia – dedicata alla necessità di perseguire regole comuni universalmente condivise per la salvaguardia della *privacy;* il Segretario generale, Giovanni Buttarelli, ha tenuto invece una relazione sulla democrazia elettronica.

Nella Conferenza di primavera delle Autorità europee per la *privacy*, svoltasi ad Atene il 10 e 11 maggio 2001, i Garanti hanno ribadito le proprie preoccupazioni in relazione ai tempi di conservazione dei dati di traffico su Internet ribadendo la validità del "modello europeo" di protezione dei dati personali, accolto anche nella Carta europea dei diritti fondamentali

Tra i diversi convegni ai quali l'Autorità ha preso parte vanno poi citati, tra gli altri, il convegno su la "E-society una rivoluzione da governare" presso il Ministero delle comunicazioni, nell'aprile 2001; il convegno organizzato dall'Associazione industriali di Genova su "Internet e controllo del personale", dell'aprile 2001, che ha visto come relatore il Prof. Gaetano Rasi; il convegno della Confindustria del luglio 2001 dedicato a "Lo Statuto dei lavoratori alla prova della net economy"; il Forum sull'informazione, organizzato a Gubbio, dalla Federazione Nazionale della stampa nell'ottobre 2001, su "Crisi internazionale e ruolo dell'informazione"; il convegno organizzato il 5 ottobre dalla provincia di Treviso e dall'Unione stampa cattolica italiana su "Minori e informazione", e l'incontro nazionale dei fotografi italiani su "Fotogiornalismo e privacy", ai quali ha partecipato il dott. Mauro Paissan; il seminario organizzato nel gennaio 2002 da Mediaset su "Il ruolo delle Autorità indipendenti nell'ordinamento italiano e nella prospettiva europea", che ha visto la presenza del Prof. Stefano Rodotà e del Prof. Giuseppe Santaniello; il convegno dedicato a privacy, salute e assicurazioni svoltosi a Napoli nel febbraio 2002.

Grande rilevanza per la complessità e la delicatezza della materia in discussione, ha assunto il convegno organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con l'*Einstein Institute for Science, Health & the Courts* (EINSHAC), con il patrocinio del Garante, intitolato "Implicazioni giuridiche e psicosociali della Genetica Umana". La Conferenza, svoltasi il 21-22 marzo 2002 presso la sede del Garante, alla quale hanno partecipato ricercatori, genetisti, medici, psicologi e magistrati di varie nazionalità, oltre ai membri dell'Autorità, ha affrontato le questioni legate all'uso sempre più frequente dei test genetici, anche a scopi non esclusivamente medici: la tutela dei dati genetici; la creazione di banche dati per la lotta anticrimine; le indagini su intere popolazioni; la cosiddetta medicina predittiva.

Un'importante occasione per approfondire le novità, in termini di semplificazioni per le imprese e di maggiori garanzie per i cittadini, introdotte dal recente d. lg. n. 467/2001, che integra e modifica la disciplina sulla *privacy* in Italia, è stata la conferenza stampa tenutasi il 30 gennaio 2002.

L'impegno per una comunicazione efficace e quanto più capillare deve, comunque, tener conto della ancora non completa penetrazione, in alcuni strati della società, della legge e degli strumenti di tutela da essa offerti. Un'indagine commissionata dal Garante sull'impatto determinato dalla legge sui cittadini italiani ha mostrato un buon livello di conoscenza della rete (67% degli intervistati) e ha indicato la televisione come canale preferenziale di acquisizione di notizie.

Si è posta, quindi, l'esigenza di un'azione di comunicazione sui *media* che utilizzi in maniera ancora più efficace questa fonte di conoscenza. In questo senso la collaborazione avviata con la Presidenza del Consiglio per una campagna di comunicazione istituzionale ha proprio l'intento di rispondere a questa esigenza strategica, per la quale è stata prevista anche la realizzazione di *depliant* divulgativi da distribuire al pubblico.

67 Il sito *Internet* dell'Autorità

Il 2001 è stato l'anno di pieno funzionamento del sito *web* del Garante, consultabile all'indirizzo *www.garanteprivacy.it* o *www.dataprotection.org*.

Internet si è dimostrato uno strumento insostituibile di comunicazione e diffusione su larga scala, nazionale ed internazionale, delle informazioni e della cultura della *privacy*, in grado spesso di generare il primo contatto tra il cittadino e l'Autorità.

L'anno che è trascorso ha visto aumentare i visitatori, pari a 4.500/5.000 al giorno, il 10% dei quali stranieri, che consultano una banca dati di provvedimenti e documenti anche multimediali ricca, aggiornata e coordinata.

La redazione, osservando le dinamiche di utilizzo del sito e le crescenti esigenze di diffusione delle informazioni, ha prodotto alla fine del 2001 un progetto per un nuovo *web* che terrà conto non solo della politica di sviluppo dell'*e-government*, ma anche dei criteri di usabilità ed accessibilità alle informazioni per tutti i portatori di *handicap*, come peraltro indicato in una serie di circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel progetto è stato dato particolare rilievo alla modularità grafica del nuovo sito, alla struttura gerarchica delle informazioni ed alla loro fruibilità, pensando un nuovo motore di ricerca che – basandosi sui principi dell'*information retrieval* – consenta il sicuro reperimento dei documenti non solo per parole del testo, ma anche per riferimenti normativi e schema di classificazione in combinazione fra loro attraverso gli operatori logici booleani con l'ausilio di un *thesaurus* giuridico costruito *ad hoc*.

Particolare spazio è stato poi dedicato alle funzionalità multimediali, come la predisposizione di un *video server* per la trasmissione in diretta *Internet* di eventi/seminari/convegni o "schede didattico-divulgative" sugli argomenti di maggior interesse od anche di "contributi monografici tecnico-giuridici".

Il progetto, qui sinteticamente descritto, esteso anche ad una nuova struttura della *Intranet* – già ricca di contenuti ed utilizzata abitualmente da tutto il personale – e del *workflow* documentale interno, fonte di produzione dei testi e dei contenuti del sito web, è stato aggiudicato alla fine del mese di marzo di quest'anno per essere *on-line* nel prossimo mese di ottobre.

Compito della redazione, una volta predisposta l'infrastruttura informatica del nuovo *web* (prima fase della realizzazione) e adeguatamente potenziata nelle risorse, sarà quella di "popolare" un nuovo database multilingua, classificando ogni documento e costruendo il *thesaurus* e le sinapsi di relazione tra le informazioni.

La redazione *web* ha poi approfondito l'uso dei sofisticati applicativi *software* per l'impaginazione tipografica, diventando un vero e proprio "centro stampa" interno. Tutti i bollettini "*Cittadini e Società dell'Informazione*" dall'anno 2001 sino ad oggi, il volume "*Privacy e nuove tecnologie*" distribuito in occasione dell'edizione 2001 dello S.M.A.U., la "*Relazione 2000*" come il presente testo, sono stati realizzati dalla redazione: impaginazione, collazione delle bozze, pre-stampa, sino alla produzione dell'impaginato con il "visto si stampi" da inviare allo stampatore. Il risparmio si concretizza non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di rapidità, conoscenza della materia per la correzione delle bozze e correttezza formale del prodotto.

La gestione amministrativa dell'ufficio

68 I regolamenti del Garante e la nuova organizzazione dell'Ufficio

L'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e contabile sono stati definiti con tre complessi regolamenti approvati il 28 giugno 2000 (reg. nn. 1/2000, 2/2000 e 3/2000, pubblicati nella *G.U.* n. 162 del 13 luglio 2000).

Nel delineare il proprio modello organizzativo e nel definire la disciplina dei rapporti di lavoro, il Garante era consapevole dell'esigenza di sottoporre a successive verifiche e ad eventuali modifiche, per così dire *in progress*, l'assetto ordinamentale ed organizzativo dell'Ufficio, avvalendosi dell'esperienza maturata in sede di prima applicazione dei regolamenti.

In linea con tale indirizzo, nel corso del 2001 è emersa l'esigenza di ridefinire alcuni limitati aspetti dell'organizzazione e dell'ordinamento professionale del personale dipendente, tenendo anche conto della indubbia rilevanza dell'evoluzione normativa che ha interessato e continua ad interessare le pubbliche amministrazioni e dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale cui essa si accompagna.

Alcune modifiche apportate ai regolamenti nn. 1/2000 e 2/2000 (pubblicate nella *G.U.* n. 185 del 10 agosto 2001) mirano infatti a completare la disciplina relativa all'affidamento di mansioni superiori e di funzioni dirigenziali, regolando gli effetti economici da ciò derivanti, sulla base del principio previsto dall'art. 52 del d.lg. n. 165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*).

Nel colmare tale lacuna normativa, a conclusione di una lunga riflessione sono state delineate le procedure selettive interne per gli avanzamenti di carriera del personale in servizio presso l'Ufficio, sulla base delle analoghe previsioni contenute nei regolamenti di altre autorità indipendenti. Tali modifiche regolamentari prevedono la possibilità per il personale che non abbia demeritato e che abbia maturato severi requisiti di anzianità e di professionalità di partecipare alla selezione per l'accesso all'area e qualifica immediatamente superiori. Tale possibilità non è però automatica, ma è rimessa alle autonome valutazioni dell'Autorità, la quale può decidere di bandire con cadenza annuale procedure selettive nel limite del 40% dei posti disponibili nelle varie qualifiche.

Altre modifiche rafforzano le tutele a favore delle lavoratrici madri, nello spirito delle disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni a tutela e sostegno della maternità e paternità (d.lg. 26 marzo 2001, n. 151), ovvero prevedono, mediante l'attribuzione di alcuni scatti stipendiali, un più ampio riconoscimento economico dell'esperienza maturata presso le amministrazioni di provenienza dal personale appartenente al contingente utilizzato dal Garante in sede di prima applicazione della legge n. 675/1996, inquadrato nel ruolo organico con effetto dal 1° settembre 2000.

Un'ulteriore conferma del peculiare approccio ai problemi organizzativi prima richiamato, è possibile trarla da altre due modifiche regolamentari volte al miglioramento della capacità di risposta dell'Ufficio e alla razionalizzazione dell'organizzazione interna. Tali modifiche, oltre ad alcuni interventi di carattere prevalentemente terminologico (concernenti la denominazione dei tre dipartimenti giuridici in relazione alla competenza per materia ad essi assegnata), hanno riguardato la separazione in due distinte unità organizzative del dipartimento vigilanza, controllo e registro generale dei trattamenti e la precisazione dei compiti del servizio "segreteria del collegio", quest'ultima deliberata in data 19 luglio 2001 e pubblicata nella *G.U.* del 14 novembre 2001.

Il regolamento n. 1/2000 del Garante, concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, ha delineato un assetto organizzativo dell'Ufficio caratterizzato dalla presenza di 14 unità di primo livello (dipartimenti e servizi) e dalla possibilità di istituire unità temporanee di primo livello per lo svolgimento di specifici compiti e per il raggiungimento di obiettivi nel breve periodo.

Nella *Relazione 2000* è stata sottolineata la peculiarità di tale modulo organizzativo che tenta di conciliare

esigenze di certezza e continuità istituzionale con la necessaria flessibilità organizzativa. In sede di prima applicazione del regolamento, le scelte organizzative si sono orientate, per un verso, all'attuazione dell'assetto organizzativo e, per un altro verso, alla individuazione di soluzioni in grado di assicurare, nella fase di transizione, la realizzazione della missione istituzionale e il buon andamento dell'Autorità.

Sono state così individuate alcune unità temporanee di primo livello in relazione ad impegni anche internazionali dell'Autorità (partecipazioni a gruppi di lavoro in sedi internazionali o attività di natura regolamentare), ovvero all'imprescindibile esigenza di assicurare lo svolgimento di funzioni essenziali che attengono al rapporto con il cittadino, quali la decisione dei ricorsi ex art. 29 della legge n. 675/1996 e l'osservanza della legislazione in materia di tutela dei dati personali, rendendo disponibile, anche ad utenti esterni, la vasta produzione documentale e di materiale bibliografico, italiana e straniera, reperibile in materia di *privacy* (Progetto biblioteca).

Questi ultimi incarichi di funzioni dirigenziali, di durata annuale, sono cessati alla scadenza.

Sono stati presentati al T.a.r. del Lazio due ricorsi nei quali vengono dedotte censure nei confronti degli incarichi di direzione delle unità di primo livello e dell'affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali. Per quanto riguarda quest'ultimo ricorso, il T.a.r. del Lazio nell'udienza del 13 marzo 2002 ha preso atto della rinuncia dei ricorrenti all'istanza cautelare prodotta con il ricorso.

Da tempo è in atto una più ampia riflessione finalizzata al potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio, anche alla luce dell'esperienza maturata in sede di prima applicazione del regolamento n.1/2000, ricorrendo altresì all'ausilio di due società di consulenza che hanno offerto un valido contributo conoscitivo che è stato oggetto di attenta analisi con la collaborazione delle stesse società che lo hanno curato. Su questa base, l'Autorità ha ultimato il lavoro preparatorio che porterà a completare entro poche settimane un meditato disegno di riorganizzazione e potenziamento dell'Ufficio che, traendo spunto dalla prima esperienza applicativa dei citati regolamenti, e in vista dei nuovi compiti derivanti dal d.lg. n. 467/2001 e dal più volte menzionato testo unico, permetterà di innovare nella gestione, valorizzando al tempo stesso l'autonomia e la responsabilità dei dirigenti, e di raggiungere ulteriori obiettivi.

69 Il bilancio, gli impegni di spesa e l'attività contrattuale

Il bilancio di previsione del 2001 è il primo elaborato secondo le direttive del regolamento 3/2000 – concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Ufficio – con il quale si sono recepite le norme di principio contenute nel d.lg. n. 29/1993 (e successive modificazioni ed integrazioni), in materia di riforma della contabilità pubblica.

Detto regolamento attribuisce ai dirigenti un ruolo fondamentale sia nel processo di formazione del bilancio, considerato che tale documento è predisposto sulla base delle esigenze funzionali rappresentate dai dipartimenti e dai servizi, sia con riguardo all'acquisizione di beni e servizi.

Inoltre con deliberazioni del 14 marzo 2001 il Garante ha completato l'assetto organizzativo dell'Ufficio attribuendo al personale dirigenziale la titolarità dei dipartimenti e dei servizi di primo livello (così come individuati dal regolamento n. 2/2000).

Il bilancio 2001 è stato quindi predisposto tenendo conto di questo assetto organizzativo, delle diverse esigenze dei dipartimenti e dei servizi e, altresì, del completamento della presa di possesso dei locali dell'Autorità, adibendo gli stessi a sala-conferenze, biblioteca e ufficio per le relazioni con il pubblico. Il personale è stato incrementato di diciannove unità tra cui sette con contratto a tempo determinato, di cui due a livello dirigenziale, e dodici provenienti da amministrazioni pubbliche con provvedimenti per fuori ruolo o per comando, tra cui un magistrato, otto funzionari, tre operativi.

Risultato di questo maggior dinamismo nell'attività amministrativa del Garante è rappresentato dalle spese erogate, che sono passate dai 14 miliardi di lire (euro 7.230.500,00 circa) del 2000 ai 20 miliardi di lire (euro 10.330.000,00 circa) del 2001, con un incremento pari quasi al trenta per cento. Le spese per il personale, comprese le indennità spettanti ai componenti il Collegio, hanno superato i 9 miliardi di lire (euro 4.650.000,00 circa).

Per il 2001 le risorse a disposizione del Garante sono state pari a lire 24.069.705.190 (euro 12.430.965,30). Di tale somma, il contributo dello Stato, pari a lire 22.000.000.000 (euro 11.362.051,78), è stato trasferito dal capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sul conto della banca cassiera dell'Autorità in quattro rate trimestrali di lire 5.500.000.000 (euro 2.840.512,94).

Per il 2001 le altre risorse finanziarie di cui ha potuto disporre il Garante si riferiscono agli interessi maturati sui fondi relativi agli avanzi pregressi (oltre un miliardo di lire, pari a euro 516.500,00 circa), ai fondi rappresentati dalle quote di iscrizione dei partecipanti alla XXII Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati personali svoltasi a Venezia dal 28 al 30 settembre 2000 (circa lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38), dalle entrate derivanti dalla sublocazione di parte dei locali di piazza di Monte Citorio (circa lire 300.000.000, pari a euro 154.937,07), dal trasferimento di lire 550.000.000 (euro 284.051,29) dal conto corrente postale in cui affluiscono i diritti di segreteria per le notificazioni e per i ricorsi e le autorizzazioni. Le rimanenti entrate riguardano i rimborsi spese provenienti dalle istituzioni comunitarie e dal Consiglio d'Europa per la partecipazione di rappresentati del Garante alle previste riunioni.

Nel documento programmatico del 2001 sono stati individuati come progetti prioritari la ristrutturazione e l'arredo dei nuovi locali, la dotazione della biblioteca di un patrimonio bibliografico di settore e di idonei strumenti, anche multimediali, per la ricerca e la consultazione, l'allestimento della sala convegni con tecnologie moderne e sofisticate, nonché dell'ufficio relazioni con il pubblico.

Tra le priorità deve essere altresì menzionato il potenziamento delle strutture informatiche e telematiche (soprattutto per l'operatività della rete interna) descritti con maggior dettaglio in altro paragrafo.